

REDDITO IMPRESA E IRAP

Riserva di rivalutazione e vincolo di sospensione di imposta

di **Fabio Landuzzi**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio! accedi al sito >

Ripartendo da quanto affermato nella **Massima** della recente **Norma di comportamento AIDC n. 211** le **riserve in sospensione d'imposta** si suddividono in **due categorie**:

1. quelle soggette ad imposizione in **qualsiasi caso di utilizzo** (riserve c.d. di "tipo 1", o in sospensione "**radicale**"); e,
2. quelle soggette ad imposizione **solo in caso di attribuzione ai soci** (riserve c.d. di "tipo 2", o in sospensione "**moderata**").

A questa seconda tipologia di riserve appartiene, o almeno questa era la conclusione sinora pacifica in dottrina ed anche nella prassi storica dell'Amministrazione, la **riserva di rivalutazione**.

La conseguenza è che l'utilizzo di tale riserva in **qualsiasi ipotesi** che sia **diversa dalla attribuzione ai soci** non comporta l'emersione di materia imponibile, né in capo alla società e né in capo ai soci.

Nella **circolare 18/2021 di Assonime** si dà evidenza del fatto che, in alcune recenti risposte ad istanze interpello, l'**Amministrazione Finanziaria** parrebbe aver **rovesciato lo status quo** andando a qualificare la **riserva di rivalutazione** come riserva soggetta a vincolo di **sospensione "radicale"**; il tema assume ovviamente una **rilevante criticità** tenuto conto della diffusione che la rivalutazione con effetti fiscali ha avuto nei bilanci 2020 in applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 110 D.L. 104/2020](#).

La rilevanza è davvero significativa in quanto da questa apparente **inversione di rotta** – che è stata unanimemente criticata in dottrina per la **carenza di una base normativa** e regolamentare oggettiva – deriverebbe il fatto che potrebbero assumere rilevanza ai fini impositivi, oltre al caso della **distribuzione ai soci**, anche **ogni altro utilizzo della riserva diverso alla copertura delle perdite**, ivi inclusa la **mancata ricostituzione** ai sensi degli [articoli 172, comma 5](#), e [173](#),

[comma 9, del Tuir](#), in caso di fusione e scissione, fino anche alla sua **riduzione** senza l'osservanza delle procedure civilistiche di cui all'[articolo 2445, commi 2 e 3, cod. civ.](#)

Come premesso, si tratta di una **posizione interpretativa** che, se fosse confermata, non solo contrasterebbe con quella **storicamente affermata dall'Amministrazione** (si vedano le [circolari 14/E/2017, 13/E/2014 e 11/E/2009](#)), ma si mostrerebbe **incoerente** rispetto alle stesse indicazioni contenute nel recente documento **Interpretativo n. 7** pubblicato dall'Oic, in cui si ribadisce che la riserva di rivalutazione in sospensione di imposta è **soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione ai soci**.

Peraltro, è **la norma** stessa ad essere esplicita e a non lasciare spazio ad interpretazioni per così dire estensive, laddove l'[articolo 13, comma 3, L. 342/2000](#) prescrive testualmente che **“se il saldo attivo viene attribuito ai soci (...) mediante riduzione della riserva (...), le somme attribuite ai soci (...) concorrono a formare il reddito imponibile della società (...) e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti”**.

Da una parte, quindi, l'Amministrazione sembrerebbe **appiattare il vincolo fiscale** della sospensione d'imposta **sul vincolo civilistico** gravante sulla riserva che, come noto, può essere diminuita solo con le formalità previste per **la riduzione volontaria del capitale sociale**, salvo l'utilizzo per la copertura delle perdite.

Tuttavia si tratta di **due piani del tutto differenti**, che non devono affatto confondersi, tanto è vero che i vincoli di ordine civilistico, posti a **tutela dell'integrità del patrimonio netto**, si applicano tanto alle **riserve di rivalutazione** che **non sono soggette a sospensione** di imposta quando la rivalutazione spiega effetti solo contabili in assenza di assolvimento dell'imposta sostitutiva, quanto addirittura alle stesse riserve originariamente in sospensione ma oggetto di **affrancamento con il pagamento dell'imposta sostitutiva** del 10%.

Non ultimo, come evidenzia correttamente Assonime, assume rilievo il parallelo con **il caso del riallineamento** dei valori contabili e fiscali, fattispecie per la quale è prevista l'iscrizione di un **vincolo di sospensione di imposta** sull'equivalente ammontare di riserve; in questo caso, non vi è dubbio che tale riserva sarà soggetta a imposizione **solo in caso di distribuzione ai soci**, posto che si tratta di riserve che devono essere già esistenti nel patrimonio della società, tanto che proprio per questa ragione il Legislatore non ha ritenuto di estendere ad esse i **vincoli e le tutele di ordine civilistico** che sono invece previsti per le riserve di rivalutazione.

Perciò un **diverso trattamento fiscale**, in tema di natura della sospensione di imposta, fra le tue fattispecie – riserva di rivalutazione e riserva da riallineamento – **pare essere privo di un razionale oggettivo** e perciò non condivisibile.

L'auspicio è quindi che anche sul fronte dell'Amministrazione Finanziaria la **natura di riserva in sospensione “moderata”** della riserva di rivalutazione **venga confermata**, nel solco del chiaro precetto normativo e della precedente prassi, anche in ragione del fatto che eventuali **forme di surrettizia distribuzione** ai soci possono essere perseguite ricorrendo comunque alla **clausola**

generale anti abuso dell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#), senza dover ricorrere ad un cambio di rotta interpretativo generalizzato che potrebbe creare solo incertezza, e perciò **alto rischio di contenzioso** che sarebbe invece interesse di tutti scongiurare *ab origine* attraverso **chiavi interpretative chiare e stabili**.